



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE - 2

(44)

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

**ESENTE**

- Dott. Stefano PETITTI - Presidente Rel.
- Dott. Felice MANNA - Consigliere
- Dott. Pasquale D'ASCOLA - Consigliere
- Dott. Vincenzo CORRENTI - Consigliere
- Dott. Alberto GIUSTI - Consigliere

R.G. 21882/2013  
Cron. 18190  
Rep.  
Ud. 17.2.2015

MINORE

ha pronunciato la seguente

Patrocinio a spese dello Stato  
sentenza con motivazione semplificata

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

BS , in proprio e quale esercente la potestà

dei genitori sulla minore CL , CA

IC , CMD

CR , FD CM FA

FGM , CGP

MR , in proprio e quale esercente la

potestà dei genitori sulla minore IA

IM , IA MF SA

PG , PL PG

PV RS MT

in proprio e quale esercente la potestà

genitori sul minore EFR , ZA

in caso di diffusione de  
presenti provvedimenti  
omettere le generalità e  
altri dati identificativi  
a norma dell'art. 5  
d.lgs. 196/03 in quant  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
disposto dalla legge  
Luigi Palmieri

143  
15





strage di Nassiriya, ammessi al patrocinio speciale a spese dello Stato ex art. 10 l. n. 206 del 2004;

che con decreto datato 16 luglio 2009, il G.U.P. presso l'adito Tribunale, provvedendo sulle due istanze presentate dall'odierna ricorrente, liquidava l'onorario in favore della stessa in euro 15.140,81;

che, ritenendo inadeguato l'importo liquidato, l'Avvocato Conte proponeva opposizione avverso tale decreto ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che la ricorrente conveniva in giudizio i Sig.ri BS  
, VL , il P.M. territorialmente competente e il Ministero dell'economia e delle finanze, tutti dichiarati contumaci;

che, nelle more del procedimento, con ordinanza emessa in data 23 ottobre 2012, il giudice designato del Tribunale di Roma disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia, cui la ricorrente provvedeva tempestivamente;

che il Ministero non si costituiva in giudizio;

che l'Avvocato Conte depositava nota di deposito con documenti e compariva altresì personalmente per fornire chiarimenti;

che, con ordinanza depositata il 19 aprile 2013, l'adito giudice rigettava l'opposizione proposta nei confronti del decreto di liquidazione;



che avverso il menzionato provvedimento l'Avvocato Conte ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. affidato a due motivi: 1) Art. 360, comma 4 c.p.c. in riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 82, 83 e 102 d.P.R. 115 del 2002; 2) Art. 360, comma 4 c.p.c. in riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e art. 6 CEDU;

che nessuno degli intimati si è costituito nella presente fase;

che la causa veniva avviata alla trattazione in camera di consiglio, essendosi ravvisata la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia;

che con ordinanza n. 12026 del 2014 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio come proposto dal consigliere delegato;

che la ricorrente ha adempiuto all'incombente;

che il Ministero intimato non ha svolto difese.

Considerato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82, 83 e 102 d.P.R. 115 del 2002, denunciando il mancato riconoscimento di un onorario adeguato all'attività difensiva espletata e documentata;



che con il secondo motivo l'Avvocato Conte, denunciando la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., si duole della nullità del provvedimento gravato giacché risulterebbe carente di congrua ed adeguata motivazione;

che con l'ultima censura la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che l'inesatta liquidazione dei compensi professionali sarebbe altresì lesiva del pieno esercizio del diritto alla difesa dei cittadini vittime di atti di terrorismo e dei loro familiari;

che il ricorso non merita di essere accolto;

che il primo ed il secondo motivo, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati;

che giova premettere che questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asseriscono essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli



errori commessi dal giudice, precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. n. 14744 del 2007; Cass. n. 13417 del 2001);

che la ricorrente si è invece limitata in questa sede a ribadire che la causa del giudizio presupposto era di notevole importanza e che le questioni giuridiche trattate erano particolarmente complesse;

che le proposte doglianze difettano dunque del requisito della specificità, atteso che l'assunto - secondo cui l'importo liquidato di euro 10.500,00 non corrisponde a quanto effettivamente ad essa spettante, ovvero, euro 250.618,20 - è privo di una dettagliata indicazione delle voci della tariffa che sarebbero state omesse dal giudice e della elencazione delle prestazioni effettuate, elementi che avrebbero certamente consentito a questa Corte una verifica senza necessariamente ricorrere all'esame degli atti;

che, specularmente, occorre rilevare altresì che, con motivazione congrua ed esente da vizi, in piena osservanza dei principi di diritto vigenti in materia, confermando la valutazione espressa dal giudice della liquidazione, il provvedimento gravato riporta analiticamente i conteggi in base ai quali è stato liquidato il compenso alla



ricorrente e le ragioni per le quali si è ritenuto di non attribuire compensi e rimborsi per le prestazioni indicate;

che la riscontrata correttezza giuridica e la coerenza del ragionamento svolto dal Tribunale di Roma nel provvedimento impugnato, unitamente alla rilevata genericità del ricorso, comportano la reiezione dei due primi motivi di ricorso;

che è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso;

che, infatti, escluso che con la liquidazione disposta dal Tribunale di Roma, in piena osservanza del d.m. n. 127 del 2004, la professionista abbia ricevuto una cifra sproporzionatamente inadeguata rispetto all'attività prestata e documentata, deve del pari escludersi che la liquidazione stessa possa arrecare un *vulnus* al diritto di difesa delle persone assistite dalla ricorrente;

che il ricorso va quindi rigettato;

che non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del



testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 febbraio 2015.

Il Presidente estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

C. 24

16 SET. 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI